Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Martedì, 2 aprile 1929 - Anno VII** — **Numero 77**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli - Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt Em., 12. - Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A L. I., Soc. Editr Intern*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37 — Imperia: *S. Benedusi, Cavillotti G* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *P. M Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele 64 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato, D'Anna Giacomo* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G T Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R Guaglio*, Corso Umberto I 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A Draghi*, via Cavour 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A Pacinotti.* — Pola: *Schmidt* piazza Foro 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi* piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin* via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S Teresa 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani* via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti* — Zara: *E De Sconfeld*, piazza Plebiscito

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P Monnm; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1001.**

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **371.**

Norme integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, concernente lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le disposizioni integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, il cui testo è allegato al presente decreto e sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 199. — SIROVICH.

Norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

TITOLO I.

STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI COMUNALI.

CAPO I.

Ammissione in servizio - Concorsi.

Art. 1.

Per essere nominato segretario comunale, oltre al possesso del titolo indicato dall'art. 6, 1° comma, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, occorre dimostrare di:

1° essere cittadino italiano col pieno godimento dei diritti civili e politici;

2° essere maggiorenne e non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio presso Amministrazioni comunali, tale limite è elevato, fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato. Nessun limite massimo di età è stabilito nei concorsi per gradi superiori al VII di cui alla tabella *A* annessa al suddetto Regio decreto-legge;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

4° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

5° aver vinto il concorso per l'ammissione in carriera di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, n. 1013.

Art. 2.

Il concorso per il grado iniziale della carriera è indetto ogni due anni entro i primi tre mesi del biennio solare. La graduatoria ha efficacia per i posti che si rendano vacanti nel biennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno in cui si effettua il concorso.

Ove il prefetto ne ravvisi la convenienza, il concorso può essere bandito cumulativamente per i posti di grado VII e VIII.

Art. 3.

I posti di grado VII, VI e V sono conferiti, di regola, per promozione. Quelli di grado superiore al V sono conferiti, di regola, in base a concorso per titoli.

Art. 4.

Il prefetto, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I concorsi sono indetti dal prefetto della provincia e gli avvisi relativi contengono l'indicazione del grado dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, la sede presso cui i documenti stessi dovranno essere presentati, nonchè ogni altra notizia e prescrizione ritenute opportune.

Gli avvisi di concorso sono pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia. Per i concorsi a gradi superiori al VII gli avvisi sono pubblicati anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tra la data di pubblicazione degli avvisi ed il termine per la presentazione dei documenti debbono trascorrere almeno quarantacinque giorni.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti sono tenuti al pagamento della tassa di concorso nella misura di lire cinquanta, oltre al versamento di lire trenta nella contabilità speciale della Prefettura per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 7.

I candidati a concorsi indetti in diverse provincie devono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti con-

corsi, unendo ad una sola di esse i documenti in originale ed a ciascuna delle altre in copia integrale debitamente autenticata.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice per i concorsi di ammissione in carriera e per quelli a posti di grado VII è composta del viceprefetto, presidente, di un consigliere della Prefettura, del ragioniere capo della Prefettura, di un esperto nelle discipline amministrative e di un segretario comunale di grado non inferiore al VI, nominati dal prefetto.

Art. 9.

Per i concorsi a posti di grado superiore al VII, la Commissione giudicatrice è composta del viceprefetto, presidente, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non inferiore all'VIII, designato dal Ministero, del ragioniere capo della Prefettura, di un esperto nelle discipline amministrative e di un segretario comunale di grado superiore a quelli dei posti messi a concorso, nominati dal prefetto.

Per i concorsi ai posti di segretario generale di 1ª e di 2ª classe la Commissione è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta di un consigliere di Stato o di un prefetto del Regno, presidente, di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al VI, di un ispettore di ragioneria del Ministero dell'interno, di un professore di materie giuridiche di grado universitario e del podestà del Comune cui appartiene il posto messo a concorso.

Art. 10.

Il segretario comunale chiamato a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui agli articoli precedenti, può essere scelto, ove sia necessario, anche fuori della provincia.

Un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, designato nel decreto di nomina delle Commissioni giudicatrici, esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Nel caso in cui, dopo effettuata la nomina delle Commissioni giudicatrici, venisse a mancare alcuno dei membri delle Commissioni stesse, si provvede alla sostituzione con altre persone appartenenti a categorie corrispondenti, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso già espletate.

Art. 12.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione giudicatrice parenti o affini sino al 4° grado civile e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di uno dei concorrenti.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri.

Di ogni seduta della Commissione è redatto processo verbale a cura del segretario.

Dai verbali, firmati da tutti i commissari, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dall'avviso di concorso, i criteri seguìti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nella classificazione dei titoli e, complessivamente, per ciascuna categoria dei titoli; e, infine, la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Art. 14.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi è corrisposto un compenso, da determinarsi, di volta in volta, dal Ministro dell'interno per ogni candidato ammesso al concorso.

Da tale compenso sono esclusi i componenti delle Commissioni stesse che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze; ai medesimi, se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, sono dovute, soltanto, le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni; per i membri estranei invece le predette indennità sono determinate, di volta in volta, dal Ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze.

Art. 15.

I candidati che risultino idonei devono essere graduati in ordine di merito.

La graduatoria è pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia, e verrà data immediatamente notizia agli aspiranti dichiarati idonei della classificazione da ciascuno di essi conseguita.

Ove trattisi di concorso per il grado iniziale della carriera, o di concorso unico per più posti di grado superiore, gli aspiranti predetti sono invitati a far conoscere, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, l'elenco delle sedi presso le quali desiderano essere destinati, in ordine di preferenza.

Le nomine ai posti vacanti sono effettuate, salvo che vi si oppongano giustificate esigenze di servizio, secondo l'ordine della graduatoria, che vale anche ai fini della assegnazione della sede, quando la stessa sede sia chiesta, a termine del comma precedente, da più aspiranti.

Per i concorsi banditi cumulativamente per i posti di grado VII ed VIII gli aspiranti che risultino idonei vengono compresi in unica graduatoria secondo l'ordine di merito di ciascuno di essi.

L'assegnazione ai posti del grado VII è fatta seguendo l'ordine della graduatoria predetta ai primi classificati, fino a coprire tutti i posti nel medesimo grado vacanti all'atto della pubblicazione della graduatoria.

Quando sia compiuta l'assegnazione dei posti vacanti di grado VII, i posti di grado VIII vengono conferiti agli altri aspiranti riconosciuti idonei per ordine di graduatoria.

I posti di grado VII che si rendano vacanti successivamente alla pubblicazione della graduatoria, non possono essere conferiti che nei modi stabiliti dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 16.

Contro la graduatoria dei concorsi è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide con provvedimento definitivo.

Il termine per la presentatzione dei ricorsi è di giorni quindici a decorrere dalla data della pubblicazione della graduatoria nel Foglio annunzi legali.

Art. 17.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, hanno titolo per partecipare

ai concorsi i vice-segretari cui spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari, purchè provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

La predetta disposizione si applica anche ai funzionari del Governatorato di Roma.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi i vice-segretari ed i capi ripartizione sono considerati come appartenenti rispettivamente ad uno ed a due gradi immediatamente inferiori a quello del segretario del Comune presso il quale prestano servizio.

Tanto per i vice-segretari quanto pei capi ripartizione è richiesta la permanenza di almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi immediatamente superiori.

Art. 18.

I funzionari dell'Amministrazione dell'interno di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale del grado corrispondente per stipendio iniziale a quello da essi ricoperto nell'Amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori.

Agli effetti dell'art. 34, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non si fa distinzione tra il servizio prestato presso la Prefettura e quello prestato presso l'Amministrazione centrale.

Art. 19.

I funzionari di cui ai due articoli precedenti non sono tenuti, in caso di nomina a segretario, a compiere il periodo di esperimento prescritto dall'art. 7 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, purchè abbiano prestato presso le Amministrazioni da cui dipendevano un periodo di effettivo servizio di almeno tre anni, con note di qualifiche non inferiori a quella di « distinto » o equiparata.

Capo II.

Nomina - Giuramento - Stato matricolare.

Art. 20.

Il provvedimento di nomina, sia che trattisi di nomina in esperimento, sia di nomina definitiva, deve indicare la data in cui il segretario deve assumere servizio.

Nel caso in cui il segretario, per giustificato motivo, assuma servizio in ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio.

Art. 21.

Il trasferimento ad altra sede del segretario che si trovi in periodo di esperimento, non interrompe il periodo stesso.

Art. 22.

I segretari già in servizio come titolari che, per effetto di concorso, ottengano la nomina in altri Comuni hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di optare per il posto già occupato.

Ove non venga esercitata l'opzione, il posto precedentemente occupato viene, alla scadenza del termine suaccennato, considerato vacante.

Della facoltà di tale opzione dev'essere fatta espressa menzione nella lettera di partecipazione della nomina.

Art. 23.

Il segretario assunto in servizio in via di esperimento deve prestare al momento in cui inizia il servizio, in presenza di due testimoni, avanti al podestà, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della promessa viene redatto apposito verbale in bollo: l'originale è conservato presso la Prefettura fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

La promessa di giuramento suindicata deve essere prestata anche dal segretario cui venga affidato un incarico ai sensi dell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 24.

Il segretario che abbia ottenuto la nomina definitiva deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al podestà, in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto apposito verbale in bollo; l'originale è conservato presso la Prefettura negli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Art. 25.

Per ogni segretario è tenuto, presso la Prefettura, uno stato matricolare, conforme al modello annesso al presente decreto.

Il segretario ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura tutte le variazioni che avvengano nel suo stato di famiglia.

Capo III.

Gerarchia - Anzianità.

Art. 26.

La gerarchia fra i segretari è costituita dal grado; nello stesso grado, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina o promozione al grado precedente, e a parità delle date di tutti i decreti, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi, negli scrutini e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 27.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il prefetto provvede alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia del ruolo dei segretari comunali, secondo la situazione al 1° gennaio.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari possono ricorrere al Ministro, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del Ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 28.

Qualsiasi comunicazione od istanza del segretario alle autorità superiori deve essere sempre inoltrata, a mezzo del podestà, per via gerarchica.

Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte. Tuttavia il segretario ha diritto di consegnare al podestà pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Capo IV.

Consiglio di amministrazione - Note di qualifica.

Art. 29.

Le funzioni di capo del personale dei segretari comunali in ciascuna provincia sono esercitate dal viceprefetto.

Quando il Consiglio di amministrazione venga presieduto dal prefetto, il viceprefetto vi partecipa come membro.

Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare uno dei funzionari chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, il prefetto lo sostituisce con altro funzionario della stessa categoria, possibilmente di pari grado.

In caso di vacanza del posto di podestà del capoluogo, come anche per la provincia di Roma, il podestà chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione è designato dal prefetto, al principio di ogni anno, fra quelli dei Comuni aventi maggiore popolazione.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, d'ordine del prefetto, dal viceprefetto con avviso da recapitarsi ai componenti almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di non meno di tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di suffragi, prevale il voto del presidente, ove questi sia il prefetto; se il Consiglio è presieduto dal viceprefetto, la deliberazione si ritiene favorevole all'interessato.

Quando il Consiglio sia presieduto dal viceprefetto, questi ha l'obbligo di sottoporre al prefetto, nel più breve termine possibile, il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione. Il prefetto vi appone il visto, indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Art. 31.

Per ciascun segretario, anche se in esperimento, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica, su prospetto conforme al modello annesso al presente decreto.

Esse sono compilate e firmate dal podestà e rivedute, per conferma od eventuali osservazioni, dal viceprefetto.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

Art. 32.

La qualifica è comunicata, su apposito foglio conforme al modello annesso al presente decreto, al segretario, che vi appone la propria firma.

Il segretario, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il Consiglio, in base a relazione del viceprefetto, corredata dai chiarimenti per iscritto del podestà che ha assegnata la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal podestà.

Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Art. 33.

Per i segretari in esperimento, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo di esperimento.

Art. 34.

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto a quei segretari che eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano sempre tenuto condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza, delle pubblicazioni in materia amministrativa, e specialmente di quelle relative ai servizi inerenti all'amministrazione comunale. Di queste circostanze dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

Art. 35.

E' conferita la qualifica di *distinto* ai segretari che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua.

Art. 36.

Non può essere qualificato ottimo, nè distinto, il segretario che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota.

Art. 37.

La qualifica di *buono* è attribuita ai segretari che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 38.

E' qualificato *mediocre* il segretario il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre il segretario cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura.

Art. 39.

E' qualificato *cattivo* il segretario che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo il segretario cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Il segretario che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

Art. 40.

Gli anni per i quali il segretario abbia conseguito una qualifica inferiore al buono non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Il segretario che abbia qualifica di mediocre non può conseguire promozione, neanche in virtù di concorso per titoli ai termini dell'art. 6, comma 4°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione e dai concorsi ai gradi superiori, salvo che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 41.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica del segretario, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi, dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

CAPO V.

Promozioni.

Art. 42.

Alle promozioni di grado, previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, e stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

Art. 43.

Per essere promovibile occorre aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche non inferiori a distinto.

Art. 44.

Il segretario che abbia conseguita la promozione ad un posto di grado superiore a' termini degli articoli precedenti ha facoltà di rinunziare alla medesima.

Tale rinunzia esclude, però, da successivi scrutini di promozione di grado.

Art. 45.

Il segretario sottoposto al procedimento disciplinare, di cui agli articoli 55 e seguenti del presente decreto, può essere escluso, con provvedimento del prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, dalla partecipazione a concorso e dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto concorso o scrutinio abbia luogo durante il procedimento.

Qualora il segretario sia sottoposto al procedimento disciplinare dopo il concorso o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione dalla promozione diviene definitiva a' sensi e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 40 del presente decreto.

La esclusione di una promozione ha luogo, altresì, nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo la compilazione delle ultime note di qualifica e prima del concorso o dello scrutinio.

Il segretario avente grado non inferiore al terzo, che sia punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

CAPO VI.

Dimissioni - Dispensa dal servizio - Riammissione - Licenziamento.

Art. 46.

Le dimissioni del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al podestà, che è tenuto a rimetterle subito, col proprio parere, al prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

Il segretario che si è dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli è partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può, altresì, essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

Art. 47.

E' dichiarato di ufficio dimissionario il segretario:

a) che perde la cittadinanza italiana;

b) che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale;

c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a 10 giorni.

Art. 48.

E' dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati del comune.

Può, tuttavia, il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, la revoca dall'impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio per la durata della infrazione ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà ovvero di un ispettore inviato dal prefetto.

Art. 49.

I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli 46 e 48 sono adottati dal prefetto senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per i segretari in esperimento.

Art. 51.

E' dispensato dal servizio il segretario che sia riconosciuto inabile per incapacità e per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

La dispensa può anche essere disposta quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

E' dispensato, inoltre, il segretario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è decretata dal prefetto, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Per i segretari di grado superiore al quarto la dispensa, determinata dal motivo indicato nel comma terzo del presente articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, sentito il prefetto ed il Consiglio di amministrazione.

Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve far cenno del preventivo parere del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del segretario mediante visita medico-collegiale.

Art. 52.

Al segretario proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

Il segretario proposto per la dispensa dal servizio per uno dei motivi previsti dal 1° comma del precedente articolo può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 53.

Il segretario le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 48 e il segretario collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano, o presso lo stesso comune, od in altro della stessa provincia.

Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del suo grado, egli avrà diritto al primo posto che si renda vacante.

La riammissione è disposta dal prefetto, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il segretario riammesso è inscritto nel ruolo occupandovi l'ultimo posto di anzianità nel grado.

Art. 54.

Il segretario che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti e salva l'eventuale azione penale.

Non è necessario, al riguardo, il parere della Commissione di disciplina, nè quello del Consiglio di amministrazione.

Il licenziamento è disposto con decreto del prefetto, che costituisce provvedimento definitivo. Il decreto è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

Il segretario licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo non può concorrere ad alcun altro impiego nelle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

CAPO VII.

Disciplina.

Art. 55.

Al segretario che violi gli obblighi di ufficio, o, comunque, venga meno ai propri doveri sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli che saranno annotate nello stato matricolare.

Il segretario in esperimento è sottoposto alle stesse norme disciplinari stabilite nel presente capo, in quanto siano ad esso applicabili.

Art. 56.

Le punizioni sono:

1° la censura;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° la revoca;

5° la destituzione.

La censura è inflitta dal podestà e contro di essa è dato ricorso al prefetto.

Le altre punizioni sono inflitte con decreto del prefetto: nei casi gravi ed urgenti il podestà potrà, tuttavia, disporre la sospensione provvisoria dall'ufficio, riferendone immediatamente al prefetto per la ratifica.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca e la destituzione sono disposte dal prefetto, su motivata proposta della Commissione di disciplina, eccettuato il caso di cui al secondo comma dell'art. 62.

Art. 57.

Alla moglie ed ai figli minorenni del segretario sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 58.

La censura è una dichiarazione di biasimo, ed è inflitta:
a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori di servizio;
b) per assenza dall'ufficio non giustificata;
c) per raccomandazioni procurate.

Art. 59.

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;
b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti ovvero verso il pubblico;
c) per lieve insubordinazione;
d) per violazione dell'art. 90 del presente decreto;
e) per irregolare condotta;
f) per inosservanza del segreto d'ufficio anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo, dell'assegno personale, dei diritti accessori e dell'indennità di carica. Essa implica, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio e di diritti accessori, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 60.

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai precedenti articoli 58 e 59, il prefetto deve invitare il segretario a giustificarsi e sentire il parere del podestà.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto per il tramite del podestà.

Copia della comunicazione, insieme alle giustificazioni che siano state rese per iscritto dal segretario, viene unita agli atti personali di questo.

Art. 61.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni contemplate agli articoli 58 e 59 del presente decreto;
b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale od acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dell'amministrazione;
c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
d) per grave insubordinazione;
e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;
f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato, o del Comune, o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato o col Comune, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
g) per offesa al decoro dell'amministrazione;
h) per uso dell'impiego a fini personali;
i) per qualunque manifestazione collettiva che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;
l) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori.

Art. 62.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il prefetto può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Il segretario sottoposto a giudizio per delitto può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il segretario vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e il segretario riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia il prefetto può sempre procedere disciplinarmente contro il segretario, ai sensi delle disposizioni del presente capo, a meno che dello stesso fatto, sul quale si intende basare una colpa disciplinare, dal giudicato penale sia stata esclusa la esistenza, o sia stato escluso che il segretario vi abbia preso parte.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma, il segretario sia punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento del segretario, la sospensione è revocata e il segretario riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta al segretario una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione del comma precedente.

Il segretario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare, nei suoi riguardi, la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio, durante il periodo di espiazione della pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio fa riacquistare al segretario l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni di segretari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al segretario sospeso viene conferito il

primo posto vacante nel grado superiore, sempre quando sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole della promozione.

Art. 63.

Il segretario incorre nella revoca dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 58, 59 e 61;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Comune od ai privati;

e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento che si concreti, sia in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 64.

Il segretario incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 63;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dal segretario stesso per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Comune o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Capo del Governo, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 65.

Il segretario incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria, o contro i poteri dello Stato, per i delitti previsti nel 2° comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

c) in caso di assegnazione al confino o di pronunzia di ammonizione.

Art. 66.

Il segretario revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

La riammissione in servizio è effettuata secondo le norme stabilite nell'art. 53 del presente decreto.

Art. 67.

La Commissione di disciplina costituita a' termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è convocata di volta in volta dal viceprefetto, presidente, con avviso da recapitarsi agli altri membri almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Un funzionario della Prefettura, di gruppo *A*, disimpegna le mansioni di segretario.

Per ciascun procedimento disciplinare, il presidente designa in seno alla Commissione il relatore.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, i membri di diritto della Commissione sono sostituiti dai funzionari incaricati di surrogarli nelle rispettive attribuzioni presso la Prefettura; il segretario comunale nominato dal prefetto quale membro della Commissione è surrogato da un supplente parimenti nominato dal prefetto e scelto nei modi stabiliti dall'art. 5 del predetto decreto.

Se il segretario comunale membro della Commissione di disciplina venga sottoposto a procedimento disciplinare decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 68.

In caso d'infrazione disciplinare, il podestà ha il dovere di riferirne al prefetto, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

Il prefetto, venuto con detta comunicazione, o altrimenti, a conoscenza dei fatti, dispone la immediata contestazione degli addebiti all'incolpato, e provvede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari, a mezzo del podestà o di altro funzionario dipendente dal prefetto stesso.

A tal fine, possono essere sentiti testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato.

Dopo completate le istruttorie di cui sopra, il prefetto rimette l'incartamento alla Commissione di disciplina, la quale, ove non ritenga necessari ulteriori accertamenti, decide senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia all'ufficio di prefettura.

Art. 69.

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni o i rilievi, la quale è trasmessa subito all'ufficio di prefettura. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio, o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta dal podestà incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Il prefetto può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 70.

Qualora il fatto addebitato al segretario abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria o alla Commissione provinciale per l'ammonizione o il confino prevista dall'art. 168

della legge di P. S., il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'espletamento del procedimento giudiziario o di polizia.

Art. 71.

Durante il periodo degli accertamenti, può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti prodotti.

Art. 72.

Il segretario della Commissione di disciplina deve dare avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'art. 68.

La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni, nè oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuta la relativa comunicazione.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 73.

Chiusa la trattazione orale, la Commissione, ritiratosi l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la Commissione.

La Commissione, qualora ritenga che il segretario sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima, ovvero la censura.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina è steso verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso la segreteria della Commissione e una copia è, dalla segreteria medesima, comunicata al prefetto per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 74.

Il provvedimento col quale si infligge al segretario una punizione è, in ogni caso, adottato con decreto del prefetto.

E' pure dichiarato con decreto del prefetto il proscioglimento del segretario, quando dal procedimento risulti l'insussistenza degli addebiti. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

Contro il provvedimento col quale vengono inflitte punizioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 56 è ammesso ricorso al Ministero dell'interno entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Negli altri casi il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 75.

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 76.

Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa del segretario, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se il segretario, cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore, o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura è decisa dal prefetto.

Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti ordinati dal prefetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 77.

Al segretario già punito, e a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui, ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora venga prosciolto, o ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono èssergli restituiti in tutto od in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salva deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie od ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 78.

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che il segretario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dal segretario dopo la punizione, le quali possono, pertanto, essere modificate dal Consiglio di amministrazione, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole il segretario di qualifica migliore.

Il provvedimento è adottato, con decreto motivato del prefetto, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.

CAPO VIII.

Aspettativa - Disponibilità - Congedi.

Art. 79.

Il segretario può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'autorità, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Il segretario, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare.

Il segretario, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

Il segretario in congedo per servizio militare conserva lo stipendio soltanto per i primi due mesi.

Art. 80.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato per intero sia per la eventuale progressione nel ruolo, sia agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. Il segretario che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 81.

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

Il prefetto può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale.

Tali accertamenti potranno essere eseguiti anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda dell'interessato, sia di autorità.

Art. 82.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso, non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità, o per motivi di famiglia, non può superare due anni in un quinquennio.

Non può disporsi del posto di segretario collocato in aspettativa.

Art. 83.

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente articolo, il segretario che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Il segretario, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e allo scadere della aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora il prefetto non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del segretario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale della aspettativa anche oltre il limite di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il prefetto lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al segretario che già abbia fruito di aspettativa fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il segretario non riassuma servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 84.

In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni, o per effetto della costituzione dei consorzi, potranno essere collocati in disponibilità, sentito il Consiglio di amministrazione, i segretari che occupano nel ruolo della provincia gli ultimi posti del grado corrispondente a quello dei posti soppressi.

E', tuttavia, in facoltà del prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di grado inferiore, col trattamento economico inerente al nuovo posto, escluso ogni assegno personale a titolo di differenza rispetto a quello del grado superiore, salvo al segretario stesso il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nel grado precedentemente occupato.

Qualora la soppressione del posto venga effettuata durante il tempo in cui il segretario titolare del posto soppresso trovisi in aspettativa, esclusa quella per servizio militare, il segretario stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità dalla data della soppressione del posto ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente articolo 85.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 85.

Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, si renda vacante un posto di pari grado nella stessa provincia.

Il segretario può essere richiamato dalla disponibilità anche per la destinazione in un Comune di altra provincia provvisto di posto del grado corrispondente al suo, quando in detta provincia non si trovino in posizione di disponibilità segretari di pari grado.

Il segretario è riassunto in servizio con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

Il segretario in disponibilità che ricusi di riassumere servizio ai sensi dei precedenti commi primo e secondo, è dispensato dal servizio, salvo a far valere i suoi diritti al trattamento di pensione che possa eventualmente competergli.

Art. 86.

Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio a posti di ruolo, ai sensi del precedente articolo, il segretario in disponibilità è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere il diritto al trattamento di quiescenza che possa eventualmente competergli.

Art. 87.

Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decor-

renza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante al segretario.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

Art. 88.

Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Egli deve comunicare sia all'ufficio di Prefettura che al podestà la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 89.

Il segretario, ove le esigenze del servizio lo consentano, può ottenere dal podestà congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Con provvedimento del prefetto, su rapporto motivato del podestà, la durata del congedo, per causa grave, può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese.

Durante il congedo concesso entro i limiti suindicati, il segretario è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; il supplemento di servizio attivo è dovuto soltanto per il mese di congedo ordinario.

CAPO IX.

Incompatibilità - Cumulo di impieghi.

Art. 90.

Con la qualità di segretario comunale è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite ai fini di lucro.

Peraltro, il segretario può, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra impiegati.

E' pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del prefetto, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'Amministrazione.

I segretari possono essere prescelti come periti o arbitri previa autorizzazione del prefetto da concedersi caso per caso.

Il podestà è responsabile per l'omessa denunzia al prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che siano venuti a sua conoscenza.

Il disposto del primo comma del presente articolo non si applica per l'esercizio dell'ufficio di notaio dei Comuni aventi popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.

Art. 91.

L'impiego di segretario comunale non può cumularsi con altri impieghi retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni, dagli istituti pubblici, dai corpi morali legalmente riconosciuti e da qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, e dal Comune, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Il prefetto può, tuttavia, sentito il podestà, in deroga al divieto stabilito nel comma precedente, autorizzare il segretario a prestare opera retribuita ad istituzioni pubbliche di beneficenza od altri enti pubblici locali, sempre che, a suo giudizio, le esigenze di servizio lo consentano.

Art. 92.

Il podestà è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a riferire all'ufficio di Prefettura i casi di cumulo di impieghi del segretario.

Art. 93.

Ai segretari di grado non inferiore al IV possono essere conferiti incarichi per ispezioni agli uffici retti da segretari di grado inferiore.

CAPO X.

Disposizioni varie.

Art. 94.

Il segretario ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede del Comune ove esercita il suo ufficio.

Art. 95.

Il segretario deve osservare l'orario d'ufficio, la cui durata normale giornaliera è stabilita dal podestà.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Art. 96.

Il segretario ha il dovere di fare alla Prefettura, per il tramite del podestà, le osservazioni che ritenga opportune sul servizio, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nell'esercizio delle sue attribuzioni.

TITOLO II.

STATO ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI.

CAPO I.

Stipendi e supplementi di servizio attivo.

Art. 97.

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo sono pagati a dodicesimi posticipati al 27 di ogni mese, previa la deduzione della imposta di ricchezza mobile e complementare sul reddito e dei contributi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.

Art. 98.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai segretari che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Il segretario che non abbia ottenuto giudizio favorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 99.

Quando il segretario rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare, o a motivi di servizio o altro pubblico ufficio.

La disposizione del precedente comma non si applica alle assenze per malattia comprovata.

Art. 100.

Al segretario in disponibilità o in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il segretario stesso conti dieci e più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

Gli assegni di disponibilità sono corrisposti:

a) nel caso di fusione di uno o più Comuni, dal nuovo ente sorto dalla fusione;

b) nel caso di aggregazione di uno o più Comuni ad altro, dal Comune ampliato;

c) nel caso di scioglimento di consorzio pel servizio di segreteria, dai Comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale cui erano precedentemente tenuti.

Art. 101.

Ai vice segretari e capi ripartizione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, i quali vengano nominati segretari nello stesso Comune presso cui prestano servizio, viene conservato lo stipendio precedentemente goduto, qualora questo risulti superiore all'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabilito pel nuovo grado, dall'annessa tabella *A*, computandosi come assegno personale, valevole anche agli effetti della pensione, la differenza da riassorbirsi coi successivi aumenti di stipendio.

CAPO II.

Diritti accessori - Assegni personali.

Art. 102.

I diritti accessori di cui al 3° comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, non possono essere assegnati al segretario, il quale abbia conseguito, nell'ultimo biennio, qualifiche inferiori a *buono*.

Art. 103.

La disposizione dell'art. 10, comma 6°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, si applica anche a favore dei segretari che conseguano la nomina al grado superiore in seguito a concorso.

Art. 104.

L'assegno personale di cui al 5° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è conservato al segretario anche in caso di trasferimento in altro Comune.

CAPO III.

Indennità varie - Premio di rendimento.

Art. 105.

Fino a che non sia diversamente stabilito, continuano ad aver vigore nella provincia di Bolzano le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667, per quanto si riferisce alla corresponsione ai segretari dell'indennità di residenza e dell'alloggio in natura.

Art. 106.

Ai segretari chiamati a far parte delle Commissioni di disciplina a' termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, sono dovute, a carico del Comune al quale appartiene il segretario sottoposto a procedimento disciplinare, le indennità di missione di cui all'art. 10, penultimo comma, del predetto decreto.

Art. 107.

Sono estese ai segretari comunali le norme vigenti per i funzionari dell'Amministrazione dell'interno per quanto si attiene alle indennità dovute per ispezioni, inchieste, sopraluoghi ed altri lavori inerenti al proprio impiego fuori della sede dell'ufficio, entro l'abitato della residenza, o nell'ambito di piccole distanze.

Art. 108.

Ai segretari sono dovute, in caso di trasferimento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, le indennità in misura corrispondente a quelle stabilite pei funzionari governativi provvisti di uguale stipendio. Non sono dovute tali indennità quando il trasferimento viene disposto ad istanza dei segretari.

La relativa spesa sarà a totale carico del Comune in cui il segretario viene trasferito.

Art. 109.

Al segretario cui venga affidata la reggenza di un posto vacante a' termini del 2° comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è corrisposta a carico del Comune un'indennità non superiore ai due terzi delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ove queste superino un terzo del compenso mensile attribuitogli ai sensi del 3° comma del detto articolo.

Art. 110.

Pei lavori straordinari effettivamente prestati e quando il bilancio del Comune contenga appositi stanziamenti per il

personale in genere, possono essere attribuiti al segretario, con provvedimento del podestà soggetto all'approvazione del prefetto, premi di rendimento non superiori, in ciascun anno, al decimo dello stipendio assegnato ai sensi della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

CAPO IV.

Diritti di segreteria.

Art. 111.

La riscossione dei diritti di segreteria da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse è resa obbligatoria in tutti i Comuni a partire dal 1° luglio 1929.

Il provento dei diritti stessi è assegnato al segretario ed al Comune nella misura percentuale indicata nella tabella *A* allegata al presente decreto.

In nessun caso la quota di diritti di segreteria devoluta al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa qualsiasi indennità.

Art. 112.

L'ammontare delle riscossioni deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, nonchè da un riassunto mensile che, a cura del segretario del Comune, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Art. 113.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria ai sensi del precedente articolo 112, provvede il podestà alla fine di ciascun mese.

Tale liquidazione deve essere approvata dal prefetto.

Art. 114.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal podestà, dal segretario del Comune, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere.

Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni, registrati alla ragioneria, ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal podestà.

Art. 115.

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di cui ai precedenti articoli tra Comune e segretario, in conformità alla tabella *A*, annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del Ministero dell'interno, per sussidiare corsi di preparazione all'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali già in servizio.

Le somme di cui al precedente comma, saranno, alla fine di ciascun bimestre, versate, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato » nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture che, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimetteranno il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma che le imputerà alla stessa categoria, curandone l'erogazione in conformità delle disposizioni che all'uopo le saranno impartite dal Ministero dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti la Prefettura di Roma compilerà e rimetterà al Ministero apposito rendiconto semestrale.

Art. 116.

La tariffa in vigore per la esazione dei diritti di segreteria sul valore delle stipulazioni, è modificata come appresso:

fino a L.	100	. . . . . L.	4
» »	500	. . . . . »	6
» »	2,000	. . . . . »	10
» »	10,000	. . . . . »	20
» »	25,000	. . . . . »	40
» »	50,000	. . . . . »	50
» »	75,000	. . . . . »	60
» »	100,000	. . . . . »	70
» »	200,000	. . . . . »	90
» »	300,000	. . . . . »	100
» »	400,000	. . . . . »	120
» »	500,000	. . . . . »	140
» »	600,000	. . . . . »	160
» »	800,000	. . . . . »	175
» »	1,000,000	. . . . . »	200

Se supera L. 1,000,000 e qualunque sia la somma, L. 300.

TITOLO III.

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 117.

Il divieto stabilito dall'articolo 11, 2° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per alcune categorie di funzionari dello Stato, circa l'appartenenza ad associazioni autorizzate ai termini della legge sindacale, non si applica ai segretari comunali.

Art. 118.

Tutte le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, relative ai benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizi militari prestati in guerra, sono estese ai segretari comunali.

Art. 119.

La decorrenza del periodo di esperimento a' termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, non subisce interruzione pel trasferimento del segretario ad altro comune.

Art. 120.

Il segretario già in servizio come titolare che, per effetto di concorso, ottenga una nuova nomina in altro comune, può, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, ri-

nunziare alla nuova nomina: in mancanza di rinuncia espressa, il posto precedentemente occupato dal segretario è dichiarato vacante.

Nella partecipazione della nuova nomina deve essere fatto cenno della disposizione del presente articolo.

Art. 121.

L'incarico di cui all'art. 9, comma 1°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, pei posti di segretario di grado VIII può essere dal prefetto conferito anche ad un locale insegnante delle scuole elementari, ancorchè sprovvisto della patente di abilitazione di cui all'art. 161 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, purchè abbia gli altri requisiti indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Per tale incarico è richiesto il consenso del Regio provveditore agli studi.

Il compenso mensile per la durata dell'incarico non potrà essere superiore alla metà di quello consentito dall'articolo 9 del predetto R. decreto-legge.

Art. 122.

Alla supplenza del segretario titolare, nei casi in cui se ne manifesti la necessità, sarà provveduto dal prefetto nei modi indicati dall'articolo 9 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 123.

Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa, debba essere assegnato ad un comune, in base alla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, un segretario di grado inferiore a quello del segretario che presta servizio, quest'ultimo vi può essere trattenuto, fino a quando non venga trasferito ad altro comune che abbia posto di segretario del suo grado. In tal caso al segretario sarà corrisposto lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo corrispondenti al nuovo grado, oltre ad un assegno, riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello già goduto.

Art. 124.

Qualora ad un comune, in applicazione dell'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, o per effetto di modificazioni nella circoscrizione territoriale, venga assegnato un segretario di grado superiore, è in facoltà del prefetto di confermare, ove lo riconosca idoneo, il segretario titolare già in servizio nel comune, promovendolo al grado immediatamente superiore, a condizione che egli abbia tre anni di permanenza nel grado.

Art. 125.

A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi, contro i provvedimenti del prefetto, relativi alla carriera ed al trattamento economico dei segretari, è ammesso il ricorso gerarchico, nel termine di 15 giorni, al Ministro dell'interno, che decide definitivamente.

Art. 126.

Le inserzioni sul Foglio annunzi legali della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, disposte dal presente decreto, sono esenti da spese.

TITOLO IV.

CAPO UNICO.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 127.

Nella prima applicazione del presente decreto, e per la durata di due anni, il limite di età, stabilito al n. 2 dell'articolo 1 del presente decreto per la partecipazione ai concorsi di coloro che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio in qualità di segretario comunale, è elevato di tanti anni, quanti ne sono stati prestati dall'aspirante nell'accennata qualità.

Art. 128.

Agli effetti dell'art. 1, comma 1°, del presente decreto, sono riconosciuti validi i titoli per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale già conseguiti in base a speciali disposizioni, in deroga alle norme di cui all'art. 161 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 129.

Il segretario, che all'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, presti servizio di titolare in due o più comuni, dovrà, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, dichiarare in qual comune egli intenda conservare il posto.

In difetto di tale dichiarazione, si riterrà che il segretario abbia optato pel posto provvisto di maggior stipendio, e l'altro o gli altri posti saranno considerati vacanti.

Art. 130.

Per il computo dei periodi di permanenza nel grado inferiore richiesti dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, per la promozione o per l'ammissione ai concorsi a posti di grado superiore, si tiene conto, per i segretari confermati in servizio a' termini dell'art. 14 del decreto stesso, dell'anzianità loro attribuita a' sensi di detto articolo, dedotti i periodi di sospensione dall'impiego per un tempo superiore ad un mese ed i periodi di aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 131.

Non sono applicabili ai segretari titolari in prova le disposizioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

I segretari titolari in prova al 1° gennaio 1929, se confermati in servizio, sono considerati in esperimento a' sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge e potranno ottenere la nomina definitiva allo spirare del periodo indicato nello stesso articolo.

I periodi di servizio anteriore e successivo al 1° gennaio 1929 si sommano agli effetti del compimento del periodo di esperimento.

Art. 132.

Fino al giorno della conferma in servizio a' termini dell'art. 14, comma 4°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928,

n. 1953, i segretari continueranno a percepire gli assegni loro dovuti nei modi e nella misura stabiliti dai rispettivi regolamenti organici.

Per i segretari confermati in servizio l'attribuzione degli assegni spettanti a' termini del detto decreto-legge viene stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 1929 e sarà provveduto alla liquidazione delle eventuali differenze dal 1° gennaio alla data di conferma.

Agli effetti dell'accennata attribuzione degli assegni, si tiene conto delle riduzioni di anzianità, ai sensi dell'articolo 26, comma 3°, del presente decreto.

Art. 133.

Agli effetti dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, il prefetto provvederà, entro il 31 dicembre 1929, alla revisione dei consorzi costituiti fra Comuni per il servizio di segreteria.

E' data facoltà al prefetto di sciogliere i consorzi che risultino non regolarmente costituiti o non corrispondenti alle esigenze dei servizi ed agli interessi dei Comuni consorziati. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso soltanto il ricorso al Ministro dell'interno, che decide con provvedimento definitivo.

I segretari di consorzi disciolti possono essere confermati in servizio in uno dei Comuni già facenti parte del consorzio ed il trattamento economico sarà determinato in base alla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno personale.

Art. 134.

La disposizione dell'art. 41 del presente decreto si applica, ove occorra, anche per la determinazione delle qualifiche dei segretari per gli anni anteriori al 1929.

Art. 135.

I procedimenti disciplinari, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno riassunti e definiti dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 5, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 136.

La disposizione dell'art. 53 del presente decreto può essere applicata anche nei riguardi dei segretari comunali dispensati prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 137.

Nella prima applicazione del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è data facoltà al prefetto di coprire i posti di segretario che si siano resi vacanti fra la pubblicazione e l'entrata in vigore del R. decreto-legge stesso, mediante promozione dei vice segretari titolari, sempreché i regolamenti organici dei rispettivi Comuni prevedessero, comunque, la possibilità di conseguire il posto di segretario per promozione.

Art. 138.

Le disposizioni relative ai benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizi militari prestati in guerra, per quanto attiene al trattamento economico, sono applicabili ai segretari se ed in quanto non vi abbiano precedentemente provveduto le amministrazioni comunali.

Art. 139.

Fino a che non sia diversamente provveduto, per gli impiegati del Comune, la Commissione di disciplina è costituita, per ciascuna provincia, dal consigliere della Prefettura addetto al servizio dei Comuni, presidente, da un segretario comunale nominato, di volta in volta, dal prefetto, e da un rappresentante del Comune interessato, nominato dal podestà tra gli impiegati aventi, possibilmente, grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Per i salariati del Comune, la Commissione di disciplina è costituita dal segretario comunale, presidente, e da altri due membri, nominati dal podestà, uno tra gli impiegati del Comune ed uno tra i salariati, aventi, possibilmente, grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Qualora, per qualsiasi causa, il podestà non sia in grado di procedere alla nomina dei membri ad esso deferita dai due commi precedenti, la nomina dei membri stessi è fatta dal prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente da altri Comuni della provincia.

Art. 140.

Nella prima attuazione delle disposizioni del presente decreto, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 2, dev'essere indetto il concorso per il grado iniziale della carriera, è prorogato fino a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 141.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno:
MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

Tabella di ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria.

Grado del segretario	Quota spettante al Comune %	Quota spettante al segretario %
I	50	30
II	50	35
III	50	40
IV	50	50
V	40	60
VI	35	65
VII	25	75
VIII	20	80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno:
MUSSOLINI.

MODELLO 1.

R. PREFETTURA DI . . . .

STATO MATRICOLARE DEI SEGRETARI COMUNALI

Cognome, nome . . . .
figlio del . . . . e della . . . .
nato a . . . . provincia di . . . . addì . . . .
Se celibe, ammogliato o vedovo . . . .

Aspetto	Salute
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

Titoli di studio

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Lingue straniere

che sa parlare e leggere	che sa leggere
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

(Spazio per la fotografia)

(Data del giuramento)

Studi e lavori d'ufficio di speciale importanza.

Pubblicazioni in materia amministrativa.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

STATO DI FAMIGLIA.

		Conviventi			Non conviventi a carico		*Osservazioni*
		a carico		con mezzi propri	totale	parziale	
		totale	parziale				
Moglie . . .	Cognome, nome						
	nata a . . . . . il						
	sposata il . . . . . . a						
Figli	Nome . . . . . . nato a.						
	» . . . . . . »						
	» . . . . . . »						
	» . . . . . . »						
	» . . . . . . »						
	» . . . . . . »						
	» . . . . . . »						
	» . . . . . . »						
	» . . . . . . »						
Altri parenti conviventi od a carico	Nome e cognome — Parentela						
	. . . . —						
	. . . . —						
	. . . . —						
	. . . . —						

MODELLO 2.

R. PREFETTURA DI . . . .

PERSONALE DEI SEGRETARI COMUNALI

Nota di qualifica per l'anno 19...

Cognome, nome . . . .

Grado . . . .

Segretario comunale di . . . .

Condizioni fisiche (1) . . . .

Capacità intellettuale (2) . . . .
Cultura generale (2) . . . .
Cultura giuridica, amministrativa e tecnica (2) . . . .
Attitudine ai servizi di istituto (2) . . . .

Operosità e rendimento (2). . . . .
Diligenza e zelo (2) . . . .
Condotta in servizio (3) . . . .
Condotta privata (3) . . . .

Come disimpegna il servizio al quale è addetto (4). . . . .
. . . .
Studi e lavori di speciale importanza . . . .
. . . .
. . . .

Se il segretario abbia avuto incarichi speciali . . . .
. . . .
. . . .
Come li abbia disimpegnati (4). . . . .
. . . .
. . . .

Se abbia attitudini alle funzioni del grado superiore (2) . . . .

Indicazioni e rilievi speciali . . . .
. . . .

Giudizio complessivo (5). . . . .
. . . .

. . . . li . . . . 19 . . .

(Firma del Podestà)

Dichiarazioni di conferma ed eventuali osservazioni del Vice Prefetto

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Firma) . . . .

. . . . li . . . . 19 . . .

Bollo dell'ufficio

(1) Ottime, buone, cattive.
(2) Moltissima, molta, sufficiente, insufficiente.
(3) Ottima, buona, cattiva.
(4) Ottimamente, bene, discretamente, male.
(5) Ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

Modello 3.

R. PREFETTURA DI . . . .

PERSONALE DEI SEGRETARI COMUNALI

Cognome e nome. . . . .
Grado . . . . Residenza . . . .

Situazione di famiglia

a) *moglie.*

Luogo e data del matrimonio	Cognome e nome della moglie	Luogo di nascita	Data di nascita della moglie

b) *prole.*

N.	Nome dei figli	Scuole a cui sono iscritti	Luogo e data di nascita

c) *parenti conviventi a carico totale o parziale con mezzi propri.*

Cognome e nome	Grado di parentela col Segretario	Data di nascita	Conviventi		
			a carico totale	a carico parziale	con mezzi propri

Aspirazioni del Segretario circa la residenza

. . . .
. . . .
. . . .

Nota di qualifica (1).... per l'anno 19..
(da comunicare all'interessato)

. . . . *addì* . . . . 19..

(*Firma del Segretario*) Bollo d'ufficio Il Podestà

(1) Ottime, distinto, buono, mediocre, cattivo.

Numero di pubblicazione **1002.**

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1929, n. **372.**

Approvazione della proroga al 1° aprile 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° aprile 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 1° aprile 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 29 dicembre 1928.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1929 - Anno VII, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 189. — SIROVICH.

S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS
A S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 29 décembre 1928.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au premier avril 1929 le *modus-vivendi* d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

A Son Excellence
Monsieur ARISTIDE BRIAND
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
A S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS

Paris, le 29 décembre 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier avril 1929 le *modus-vivendi* d'établissement provisoire franco-italien, conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

A. BRIAND.

A Son Excellence
Monsieur le Comte MANZONI
Ambassadeur d'Italie à
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1003.**

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **358.**

Abolizione delle giurisdizioni speciali previste dalla legge sull'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 29 e gli articoli da 37 a 61 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono abrogati.

Art. 2.

Le controversie prevedute nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizioni speciali, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria secondo le norme comuni, salva l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Art. 3.

Le controversie prevedute nelle disposizioni richiamate dall'art. 1. le quali alla data di attuazione del presente decreto si trovino pendenti in primo grado innanzi alle giurisdizioni speciali soppresse, sono devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria ordinaria competente per valore, che ha giurisdizione nel luogo in cui la controversia è pendente.

Se si tratti invece di controversie pendenti in grado di appello innanzi alla Commissione centrale dell'emigrazione, esse sono devolute, nello stato in cui si trovano, al pretore, al Tribunale o alla Corte di appello aventi sede in Roma, a seconda che la controversia in primo grado sarebbe stata rispettivamente di competenza del conciliatore, del pretore, ovvero del Tribunale.

Qualora, alla data di attuazione del presente decreto, sia tuttora in corso il termine stabilito dalle leggi anteriori per appellare dalle decisioni delle giurisdizioni speciali soppresse, l'appello deve essere proposto, entro il termine medesimo, innanzi al pretore, al Tribunale o alla Corte di appello, giusta la distinzione fatta nel precedente capoverso, aventi giurisdizione nel luogo in cui trovavasi la giurisdizione che ha emesso la decisione impugnata.

Nei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria, preveduti nel presente articolo, continua ad avere vigore l'art. 62 della legge (testo unico) 13 novembre 1919, n. 2205, sull'emigrazione e la tutela giuridica degli emigranti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 176. — SIROVICH.

DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 16656.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Enrico Ostrogovich, nato a Veglia (S.H.S.) il 17 settembre 1877 da Enrico e da Fiorentin Francesca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « D'Ostro ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Ostrogovich è ridotto nella forma italiana di « D'Ostro » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Rimbaldo, nata a Veglia il 9 ottobre 1880, moglie;
Iris, nata a Fiume il 1° settembre 1908, figlia;
Livio, nato a Fiume il 1° settembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(725)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 27 marzo 1929-VII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

(909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 22 febbraio 1929 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Montegabbione, provincia di Terni, con orario limitato di giorno.

(926)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.